

LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE TORRE DEL GRECO



REGOLAMENTO DELLA BASE NAUTICA

INDICE

PREMESSA	<u>pagina 3</u>
Capo I Principi generali	<u>pagina 4</u>
1. Pubblicità e trasparenza	<u>pagina 4</u>
2. Posti provvisori e ospitalità	<u>pagina 4</u>
3. Assegnazioni riservate ai disabili	<u>pagina 5</u>
4. Quota sociale per il posto barca	<u>pagina 5</u>
<u>Capo II Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca</u>	<u>pagina 6</u>
5. Titolarità dell'assegnazione	<u>pagina 6</u>
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni	<u>pagina 6</u>
7. Regime proprietario dell'unità da diporto	<u>pagina 6</u>
8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento	<u>pagina 7</u>
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali	<u>pagina 7</u>
10. Inalienabilità del posto barca	<u>pagina 8</u>
11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi	<u>pagina 8</u>
12. Effetti dei provvedimenti disciplinari	<u>pagina 8</u>
<u>Capo III Graduatoria di merito</u>	<u>pagina 9</u>
13. Graduatoria di merito	<u>pagina 9</u>
14. Presentazione della domanda	<u>pagina 10</u>
15. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.	<u>pagina 10</u>
16. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria	<u>pagina 10</u>
17. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato	<u>pagina 11</u>
18. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi	<u>pagina 11</u>
<u>Capo IV Decadenza dall'assegnazione del posto barca</u>	<u>pagina 11</u>
19. Cause di decadenza	<u>pagina 11</u>
<u>Capo V Disposizioni finali</u>	<u>pagina 12</u>
20. Norme di rinvio	<u>pagina 12</u>
21 <u>Obbligo applicazione e sanzioni</u>	<u>pagina 12</u>
22 <u>. Entrata in vigore. Prima applicazione</u>	<u>pagina 12.</u>
<u>Appendice A domanda ormeggio in transito</u>	
<u>Appendice B tabella dei punteggi</u>	
<u>Appendice C domanda posto barca</u>	
<u>Appendice D dichiarazione attività svolta</u>	

PREMESSA

Questo documento è stato redatto in conformità al REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE BASI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DELLA LEGA NAVALE ITALIANA. Il contenuto è stato adattato per rispondere alle specifiche esigenze operative e organizzative della sezione di Torre del Greco, con l'obiettivo di garantire una gestione efficiente e in linea con le direttive nazionali.

Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza dei soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio in acqua o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Le presenti disposizioni, in relazione ai principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento allo Statuto, disciplinano in particolare:

- a) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità, nonché il divieto assoluto per il socio assegnatario del posto barca, di utilizzare la propria unità per *“attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere in favore di enti, associazioni, circoli o altri soggetti diversi dalla LNI, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica”* (art. 34 co.3 del Regolamento allo Statuto);
- b) l'espresso divieto di concessione dell'ormeggio o del rimessaggio a tempo indeterminato, onde consentire a tutti i soci di poter accedere al posto barca;
- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio secondo le specificità di ogni singola Sezione in conformità con il presente Regolamento;
- e) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto per assecondare l'attività sociale della propria S.P. mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- f) la decadenza dall'assegnazione;
- g) la formale accettazione dell'obbligo di versamento delle quote per ormeggio con le modalità e tempi stabiliti dal CD della Struttura periferica secondo quanto espressamente previsto nella richiesta di assegnazione di posto barca (Appendice C) al presente Regolamento.

Capo I

Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Struttura periferica che dispone di posti barca in acqua o di stazionamento a terra deve:

- a) indicare la composizione dei posti ai pontili e sui piazzali (numero/tipo posti barca) che possono essere:
 - 1) assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci secondo quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
 - 2) destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali), collocati al di fuori della graduatoria di merito;
- b) confermare, nel caso non vi siano rilevanti modifiche ai posti barca disponibili, ovvero aggiornare annualmente con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, collegati a:
 - 1) dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
 - 2) profondità dei fondali e spazi di manovra;
 - 3) caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio/varo e dell'utilizzo, per questi ultimi, dei mezzi meccanici disponibili;

Il provvedimento del Consiglio Direttivo di cui al punto b) è reso noto ai soci con idonee forme di pubblicità.

2. Posti barca provvisori e ospitalità

Il socio assegnatario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Sezione i periodi di assenza superiori alle 48 ore, onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica come di seguito regolamentato.

Con determinazione del C.D. di Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche riservano, in base alle concessioni e agli ormeggi disponibili, uno o più posti barca, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità a favore di soci di altre Sezioni.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale. Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente presso la stessa struttura periferica per tre giorni di sosta nell'arco dell'anno solare, fatto salvo un contributo forfettario minimo eventualmente richiesto per i servizi assicurati (corrente, acqua, docce) che in ogni caso non potrà essere superiore alla quota di 10/€ giorno.

In caso di sosta superiore ai tre giorni, potrà essere richiesta al socio in transito la quota giornaliera per il posto barca stabilita per i soci della Sezione ospitante.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito temporaneo presso una sede nautica, dovranno preannunciare con congruo anticipo – salvo casi di forza maggiore dovuti a condizioni meteo avverse ovvero problematiche di ordine tecnico - il loro arrivo e, una volta autorizzati all'ormeggio, saranno tenuti a compilare un modello di richiesta di transito (*Appendice A*) al presente Regolamento esibendo i documenti richiesti.

Per quanto superfluo, il socio armatore deve essere a bordo dell'imbarcazione ospitata.

L'ospitalità di imbarcazioni per manifestazioni, regate e/o eventi istituzionali sarà regolamentata, nell'osservanza dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale e secondo la disponibilità, attraverso apposite delibere del CD e/o Determine del Presidente che può delegare un Consigliere della SP.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana e in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare ai soci armatori disabili iscritti alla struttura periferica, che ne facciano richiesta, i posti nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni (1% dei posti barca). Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. applicherà una procedura privilegiata al di fuori della graduatoria di merito.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le strutture periferiche dovranno rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e/o strutturali.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In ogni caso la titolarità del posto barca riservato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona disabile.

È fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione riservata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione unità).

È parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione riservata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica, tenendo conto che:

- a) in conformità al Regolamento allo Statuto, la Sezione può applicare al Socio, alla prima assegnazione, una quota straordinaria una tantum per concorso alle spese di acquisto, esercizio e manutenzione delle strutture della base nautica, in misura proporzionale al canone annuo dell'imbarcazione ma non superiore al doppio del canone annuo medesimo;
- b) in caso di rinuncia o mancato rinnovo dell'assegnazione di ormeggio è riconosciuta, nei primi 5 anni, la restituzione della quota straordinaria di cui sopra in rapporto alle annualità non usufruite

nella misura del 20% annuo della quota versata al momento dell'assegnazione. Dal sesto anno in poi non si ha diritto ad alcun tipo di restituzione e in caso di nuova richiesta di assegnazione di posto barca si dovrà versare nuovamente la quota straordinaria una tantum;

- c) in caso di rinuncia al posto barca da parte del socio non è prevista alcuna restituzione del rateo della quota annua non usufruita; viceversa in caso di revoca della assegnazione il Consiglio Direttivo può autorizzare la restituzione della quota parte del canone annuo residuale;
- d) nei casi di forza maggiore, laddove la struttura periferica non fosse in grado di assicurare gli ormeggi ai soci aventi diritto per una durata superiore a sei mesi, è prevista la restituzione delle quote versate in misura proporzionale al periodo di mancata fruizione;
- e) La Struttura Periferica può inoltre richiedere una cauzione al momento della prima assegnazione del posto barca, a garanzia del corretto utilizzo delle strutture e del rispetto delle norme regolamentari, che sarà restituita al termine dell'assegnazione salvo trattenute per eventuali danni o inadempienze, nel momento in cui il posto verrà assegnato nuovamente.
- f) Il pagamento può essere mensile (con scadenza ultimo giorno del mese), trimestrale (con scadenza ultimo giorno del primo mese), semestrale (con scadenza ultimo giorno del primo mese) o annuale (con scadenza ultimo giorno del primo mese).
- g) Il pagamento delle quote per il posto barca effettuato oltre le scadenze stabilite comporta una maggiorazione della rata pari al 5% dell'importo se il pagamento avviene nel mese successivo alla scadenza, del 10% se avviene nel secondo mese successivo e del 20% se avviene nel terzo mese successivo. Trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza senza che il Socio regolarizzi la propria posizione, lo stesso sarà dichiarato decaduto dal diritto di ormeggio senza la necessità di ricorrere al Collegio dei Probiviri. Entro 10 giorni il Socio dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla rimozione urgente della propria imbarcazione. In caso contrario, il C.d.S. provvederà a far alare l'imbarcazione tramite una ditta specializzata, addebitando comunque tutti i costi al Socio proprietario dell'imbarcazione

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'unità di sua proprietà.

L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro socio per nessun motivo. Familiari in linea diretta o collaterale, purché soci della LNI, possono disporre dell'unità salvo quanto previsto dall'art. 3.

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio titolare dell'assegnazione al comproprietario.

Il Presidente o il Consiglio Direttivo di Sezione possono autorizzare l'utilizzo gratuito dei posti barca momentaneamente lasciati liberi dai Soci assegnatari, a beneficio di altri Soci, per esigenze della Sede, per motivi di opportunità o per finalità di ospitalità.

Il Socio che intenda cambiare imbarcazione dovrà presentare apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo di Sezione, allegando la scheda tecnica della nuova imbarcazione. In base alle caratteristiche

dell'impianto e alla situazione contingente, il Consiglio valuterà se sussistono le condizioni per autorizzare il cambio.

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

È tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà l'unità da diporto con non soci. L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di comodato, di locazione, di affitto, con la sola eccezione del leasing nautico.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento (atto di acquisto o contratto di compravendita) o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è posseduta, corredata da ogni altra utile documentazione. In caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio di maggioranza o paritario che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.
- b) per le unità immatricolate invece il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca copia della licenza di navigazione dalla quale risulti la titolarità della stessa.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per aspirare all'assegnazione di un posto barca il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno **due anni** (compreso quello in corso) al momento dell'assegnazione, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
2. essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota straordinaria una tantum di cui all'Art. 4 a);
3. essere in regola con il versamento per l'anno in corso della quota di iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana;
4. aver conseguito il punteggio minimo per la presentazione dell'istanza di posto barca stabilito annualmente dal C.D., salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e approvato dal C.D..
5. aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile. A tal fine, i soci assegnatari, antecedentemente alla prima occupazione del posto barca ovvero all'atto della sua conferma, dovranno consegnare fotocopia della polizza in corso di validità;
6. aver presentato nei termini previsti l'istanza di assegnazione del posto barca secondo quanto previsto dal successivo art. 14, che contiene:
 - a) la dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione e che pertanto la stessa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.
 - b) la clausola da sottoscrivere, così come disciplinato nel successivo articolo 9, di manleva da ogni responsabilità della Struttura periferica per il furto, anche parziale, dell'unità di cui alla predetta istanza.
 - c) l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'attività istituzionale della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.
7. comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica;
8. mantenere l'unità da diporto in buone condizioni di efficienza e navigabilità, con obbligo di rimozione in caso di affondamento o semi-sommersione, come previsto dall'art. 75 del Codice della Navigazione.

9. Esonero responsabilità della LNI e della Struttura periferica per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiarano con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

- a) non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose introdotte nell'area della base nautica di appartenenza del Socio;

- b) non rispondono di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici;
- c) non assumono alcuna responsabilità in caso di danni causati da altro socio;
- d) non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco;
- e) non assumono alcuna responsabilità nel caso di operazioni di alaggio, varo od altro con mezzi non di proprietà della Sezione. Tali operazioni dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato e avvenire a spese ed a cura del Socio assegnatario;
- f) non rispondono di danni alle imbarcazioni e alle strutture derivanti da imperizia del socio assegnatario dell'ormeggio della propria imbarcazione anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli.
- g) Il Socio, nel caso in cui deleghi – anche verbalmente – un altro Socio della Struttura o qualsiasi altra persona a compiere operazioni in banchina, interventi di riparazione di qualsiasi natura o attività di rimessaggio in sua assenza, resta comunque l'unico responsabile dell'operato del soggetto incaricato.

10. Inalienabilità del posto barca.

Il posto barca è assegnato in forma temporale annuale ricorrendo i presupposti di cui al successivo art. 14, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con i soggetti che lo hanno rilasciato.

Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della Sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote anticipate, giusto quanto previsto dal precedente art. 4, non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata nell'anno corrente salvo rinuncia degli aventi diritto, a favore degli eredi del *de cuius* entro il secondo grado, purché soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si applicano le norme dell'art. 8.

Parimenti anche il socio comproprietario del *de cuius* potrà utilizzare il posto barca nel solo anno corrente.

12. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al Socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per la necessaria manutenzione ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo III

Graduatoria di merito

13. Graduatoria di merito

Il Consiglio Direttivo della struttura periferica predispone annualmente la graduatoria di merito dei soci richiedenti il posto barca. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione o il successivo rinnovo del posto barca.

La Struttura Periferica può prevedere diverse modalità di riconoscimento del punteggio delle attività svolte dal socio in rapporto alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte etc. a condizione che rispecchino i principi e i valori istituzionali.

Non deve essere prevista alcuna esenzione dalla partecipazione alle attività sociali, così come non possono essere previste assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D. nonché l'attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali o ricreative, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 e nel comma seguente.

Il Consiglio direttivo della struttura periferica può prevedere l'esenzione dalla partecipazione alle graduatorie, nel limite massimo del 5% dei posti barca disponibili, ai soci con più di 40 anni di iscrizione continuativa alla LNI e 80 anni di età.

Le domande di esenzione dalla partecipazione alla graduatoria per quanto sopra stabilito nonché quelle di esenzione per gravi motivi personali dovranno essere avanzate e documentate, anno per anno, al Consiglio direttivo della struttura periferica. Le domande di esenzione per motivi personali potranno essere accolte per un massimo di due anni consecutivi.

La graduatoria di merito definitiva deve essere pubblicata entro il **31 dicembre** dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri contenuti nei Regolamenti della sede nautica della struttura periferica in conformità ai principi della tabella allegata (**Appendice B**).

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (e precedentemente autorizzate).

I punti di merito per conseguire l'assegnazione annuale sono azzerati al termine del periodo di attribuzione e devono essere esposti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

Fermo restando quanto sopra viene fissato per ciascun socio un tetto minimo annuale di punti 6 (di cui la metà deve essere effettuata con la propria barca). Il Socio che si sottrae all'attività per la quale si è impegnato oppure è stato destinato in base ad un turno stabilito dal consiglio e non ne giustifica il motivo incorre in una penalità di 0,50 punti.

Ai fini della graduatoria per l'assegnazione o il mantenimento dei posti barca, i soci saranno suddivisi in tre fasce:

1. Soci assegnatari: il cui punteggio viene azzerato ogni anno.
2. Soci assegnatari che non hanno raggiunto il punteggio minimo annuale di 6 punti nell'anno precedente: per questi soci, la quota ormeggio sarà incrementata del 30%. Se tale situazione persiste, passeranno alla fascia successiva (fascia 3) con punteggio pari a 0. La fascia 2 è una fascia di transizione valida solo per un anno. I soci in questa fascia, se non raggiungono il punteggio minimo annuale di 6 punti, dovranno lasciare l'ormeggio.
3. Soci non assegnatari: che continuano ad accumulare punteggio per poter passare alla fascia 1.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 19 e 20 del presente regolamento.

14. Presentazione della domanda

Per essere inserito nella graduatoria di merito annuale il socio che ha conseguito il punteggio minimo stabilito annualmente dal C.D. di cui al precedente art. 8, comma d, deve presentare apposita domanda alla struttura periferica (**Appendice C**) con modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, (**Appendice D**)

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono fissati nel giorno **15 novembre** di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della Sezione entro il **1° dicembre**, provvederà a:

- a) svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci ai fini della formazione della graduatoria di merito;
- b) pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- c) comunicare anche con posta elettronica:
 - le quote sociali supplementari per il rinnovo annuale ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti;
 - la decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano esclusi dalla graduatoria di merito;
- d) assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio.

15. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La graduatoria di merito, pubblicata il **1° dicembre** e valida per l'assegnazione nell'anno successivo entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di riserva avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono formulare osservazioni, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il

reclamo, indirizzato al Presidente della struttura periferica, viene deciso dal Presidente della Struttura entro 15 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o pretestuosi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento allo Statuto.

16. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 19, comma secondo, del presente regolamento.

17. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

18. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 4 - Quota sociale per il posto barca relativamente a quanto stabilito per il versamento della quota straordinaria una tantum.

Capo IV

Decadenza dall'assegnazione del posto barca

19. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale stabilita dalla Struttura periferica e di quella per il posto barca, con le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal C.D., nonché dell'eventuale quota straordinaria a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) il perdurare delle condizioni di grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza e la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione, formalmente contestate dal Consiglio Direttivo;
- d) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un mese dall'assegnazione, senza **giustificato motivo, comunicato per iscritto e accettato dal C.D.;**
- e) **il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali,** stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- f) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni, alla allocazione e al rispetto delle norme di sicurezza;
- g) la sostituzione effettuata dal socio della propria unità con altra non autorizzata dal Consiglio direttivo;
- h) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o ai beni della Sezione;
- i) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica;
- l) l'utilizzo dell'imbarcazione per lo svolgimento di corsi di navigazione o vela effettuati a titolo personale non autorizzati dal C.D. e in concorrenza con le attività istituzionali della Sezione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e formalizzata con Determina del Presidente; avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione che deciderà inoppugnabilmente.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali.

20. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento come:

- a) Frequenza della sede nautica
- b) Utilizzo dei servizi di banchina
- c) Frequenza di familiari e ospiti dei soci
- d) Utilizzo dei servizi (acqua, corrente, spogliatoi e docce ecc)
- e) Gestione bar e punti di ristoro
- f) Rapporti con i marinai

si fa espresso rinvio ai Regolamenti interni delle Sezioni.

21. Obbligo di applicazione e controlli

Le strutture periferiche che sono titolari di concessioni demaniali o che gestiscono a qualsiasi altri titolo posti barca sono tenute ad applicare il presente Regolamento.

I controlli sulla corretta applicazione del Regolamento nel suo complesso da parte delle Sezioni, saranno svolti dal Delegato Regionale e, in caso di inadempienza, segnalati alla Presidenza Nazionale per l'adozione dei provvedimenti del caso..

22. Entrata in vigore. Prima applicazione

Il presente regolamento verrà adottato nel 2025 per il calcolo della graduatoria di merito relativa all'anno 2026 e successivi.

RICHIESTA ORMEGGIO IN TRANSITO

<u>Nome imbarcazione</u>	<i>Yacht name</i>
<u>Num. Iscrizione</u>	<i>Register number.....</i>
<u>Bandiera</u>	<i>Flag</i>
<u>Assicurazione</u>	<i>Insurance</i>
<u>Lunghezza f.t. metri</u>	<i>Lengths in metres.....</i>
<u>Registro Naviglio LNI *</u>	<i>LNI Register numb.....</i>

* Le imbarcazioni iscritte al Registro del naviglio per l'anno in corso usufruiscono di tre giorni di ospitalità gratuita.

<u>Proprietario</u>	<i>Owner.....</i>
<u>Indirizzo</u>	<i>Address</i>
<u>Città</u>	<i>City.....</i>
<u>Nazione</u>	<i>Country.....</i>
<u>Documento</u>	<i>Document type.....</i>
<u>Sezione LNI di appartenenza</u>	<i>LNI Section.....</i>
<u>Telefono portatile</u>	<i>Mobile phone.....</i>
<u>Lista Equipaggio</u>	<i>Crew list.....</i>
<u>Data di arrivo</u>	<i>Date of arrival.....</i>
<u>Provenienza</u>	<i>From.....</i>
<u>Destinazione</u>	<i>To</i>
<u>Data di partenza</u>	<i>Date of departure.....</i>

Il Comandante è tenuto a consegnare al personale di banchina i seguenti documenti che saranno registrati e restituiti prima della partenza
(The owner has to give to the employers of Lega Navale the following documents):

◆ Licenza di navigazione	<i>nautical licence</i>
◆ Patente nautica del proprietario	<i>nautical licence of the skipper</i>
◆ Contratto di Assicurazione	<i>insurance contract</i>
◆ Tessera LNI del proprietario	<i>LNI I.D. of the owner</i>
◆ Tessera registro naviglio LNI imbarcazione	<i>LNI I.D. of the boat</i>

Il proprietario si impegna ad osservare le disposizioni che regolano il transito delle imbarcazioni ed a vigilare sulla sicurezza della propria imbarcazione.
The owner has to observe the rules about the boat in transit and look after the security of his own boat.

Firma Signature

TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO

TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA DI MERITO		Punti annui
A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI		
1. Presidente della Sezione o della Delegazione, Consigliere nazionale o Delegato Regionale se soci iscritti alla struttura di riferimento		5
2. Componenti del Consiglio Direttivo		3
3. Collegio dei Revisori dei Conti		2
4. Collegio dei Probiviri		1
5. Direttore tecnico, coadiutore Gruppi Sportivi, Componente di commissione tecnico legale, medico sociale che svolgono attività a titolo gratuito		1,5
B. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI		
1. Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo Statuto (non cumulabile con il punto 2)		1,5
2. Particolari riconoscimenti deliberati dal CD a favore di soci che si siano particolarmente distinti nella realizzazione delle attività istituzionali (non cumulabile con il punto 1)		Fino a 1
C. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI		
● Per ogni anno di anzianità di iscrizione continuativa alla LNI		0,3
D. ATTIVITÀ ¹ DI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE		
1. Componente del comitato organizzatore di eventi istituzionali nell'ambito di:		
a. ATTIVITA' PROMOZIONE E DI UTILITA' SOCIALE (Nautica Solidale)		0,5 punti ad evento documentato
b. PROTEZIONE AMBIENTALE		
c. PROMOZIONE DEGLI SPORT MARINARESCHI		
d. ATTIVITA' CULTURALE E DI FORMAZIONE NAUTICA e DIPORTO		
2. Attività tecniche, manutentive e professionali e collaborazioni conferite dal Presidente della struttura periferica prestate senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato <i>con apposita delibera</i> al termine dell'anno dall'organo di governo della struttura periferica		0,5 punti ad evento documentato
3. Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali documentate e avallata dall'Organo di governo di una struttura periferica		0,5 ad evento
4. Istruttori nei corsi di sport nautici che svolgono attività a titolo gratuito		0,5 ad evento
5. Partecipazione con le insegne della L.N.I. a eventi sportivi di particolare interesse nautico a carattere nazionale e/o internazionali, campionati nazionali e/o internazionali		0,5 punti ad evento documentato
6. Partecipazione con le insegne della L.N.I. a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della L.N.I.		0,5 punti ad evento documentato
● I punti relativi alla presente tabella sono cumulabili tra loro. ● <u>I punti di merito individuali di cui alle lettere A, B e C della Tabella non sono sufficienti da soli al conseguimento del posto barca. Possono essere attribuiti solo in presenza di un punteggio minimo di 1,5 punti/anno maturato con la partecipazione alle attività di cui al punto D.</u> ● Per attività si intendono tutte quelle partecipazioni attive e fattive alla gestione ordinaria/straordinaria della sede e dei beni sociali della Sezione/Delegazione nonché il contributo (attivo e fattivo) agli eventi organizzati dalla struttura periferica. (conferenze, uscite in mare per finalità istituzionali, incontri con le scolaresche, partecipazione a giornate per la salvaguardia dell'ambiente etc. come meglio individuate		

nella tabella di riferimento. Sono espressamente escluse dall'attribuzione di punteggi le partecipazioni dei soci ad eventi sociali, conviviali e ricreativi (feste etc.) ..

- Il Consiglio Direttivo può, inoltre, organizzare eventi speciali per i quali venga preventivamente stabilita e deliberata un'attribuzione di punteggio diversa rispetto a quanto previsto nella presente tabella.

ESEMPI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (art.2 Statuto e Regolamento)			
ATTIVITA' PROMOZIONE E DI UTILITA' SOCIALE (Nautica Solidale)	PROTEZIONE AMBIENTALE	ATTIVITA' CULTURALE E DI FORMAZIONE NAUTICA e DI PORTO	PROMOZIONE DEGLI SPORT MARINARESCHI
Partecipazione attiva alle attività per la Giornata della Sicurezza in Mare	Organizzazione Convegni	Partecipazione a corsi di formazione	Partecipazione alle veleggiare sociali
Partecipazione attiva agli Open Day	Organizzazione concorsi anche in collaborazione con le scuole	attività di formazione marinaresca	Partecipazione alle regate veliche
Partecipazione alla Giornata dello Sport con il CONI	Raccolta plastica	Incontri con gli studenti delle scuole	Partecipazione a gare di canoa canottaggio
Veleggiare solidali a favore delle associazioni onlus	Pulizia dei fondali	Corsi di navigazione e per il conseguimento della patente nautica	Partecipazione a gare di pesca sportiva
Partecipazione ai Saloni della Nautica	Pulizia dei litorali	Corsi sulla sicurezza in mare	Regate windsurf, SUP e simili.
Supporto logistico alle manifestazioni	Visite nelle Riserve naturali	Corsi di primo soccorso e BLSD	Supporto alle regate ed alle gare
Accompagnatori disabili	Partecipazione ad iniziative naturalistiche	Collaborazioni con le Università	Barca Comitato di regata
Realizzazione mostre e concorsi fotografici	Attività in collaborazione con le aree marine protette	Attività di formazione Istruttori ed Esperti Velisti LNI	Barca Posa Boe
Realizzazione contributi multimediali	Partecipazione a progetti specifici	progetti didattici con le scuole	Partecipazione attiva nei gruppi sportivi

DOMANDA INSERIMENTO IN GRADUATORIA

AL PRESIDENTE

della LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI

Il sottoscritto.....

nato a il/...../..... ,

residente inProvincia

C.F. recapito telefonico

e-mail pec in

qualità di socio ordinario di codesta Sezione, tessera sociale n.patente nautica n

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria annuale di merito di cui all'art.13 del "Regolamento Nazionale delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche". per l'assegnazione di posto barca nella base nautica della Sezione, per l'imbarcazione descritta in calce.

Nel merito, il sottoscritto dichiara di essere stato edotto e di aver compreso ed accettato integralmente:

- 2) lo statuto della Lega Navale Italiana
- 3) il Regolamento allo statuto della Lega Navale Italiana
- 4) il Regolamento nazionale delle sedi nautiche della LNI
- 5) il Regolamento interno della Sezione di

A tal fine il sottoscritto dichiara:

- 1) di essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso
- 2) di essere proprietario unico /comproprietario con quota maggioritaria dell'imbarcazione sottoriportata con il socio ordinario/i soci ordinari:
 - sig.
 - sig.
 - sig.
- 3) di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo dell'anno prossimo al versamento della quota sociale, supplementare e del registro del naviglio LNI;
- 4) di assumere l'impegno di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione anche saltuariamente per il perseguimento delle finalità istituzionali, in occasione di regate, manifestazioni, uscite in mare ai fini di promozione o sociali, consapevole che la concessione demaniale su cui insistono gli ormeggi è concessa alla Sezione di per l'assolvimento delle finalità istituzionali e non per l'uso privato esclusivo e perenne dei Soci,
- 5) di ottemperare all'obbligo dell'assicurazione RC dell'unità da diporto
- 6) di impegnarsi a partecipare all'attività sportiva, didattica e diportistica della Sezione di e non tesserarsi tramite un'altra società ad una Federazione sportiva cui è affiliata la LNI Sezione di

- 7) di impegnarsi a non utilizzare l'imbarcazione per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Sezione o per lo svolgimento di corsi a titolo personale.
- 8) di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;
- 9) di essere consapevole che, la Lega Navale Italiana ed Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali:
 - non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente o illecitamente introdotte nell'area della base nautica di appartenenza del Socio;
 - non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici.
 - non assumono alcuna responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio responsabile del danno;
 - non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;
- 10) di considerare assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente e il Consiglio direttivo pro-tempore della LNI Sezione di Torre del Greco, nonché i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili della LNI Sezione di Torre del Greco.
- 11) di essere stato reso espressamente edotto sul fatto che i predetti soggetti non hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante.
- 12) di essere stato avvertito e di approvare espressamente che nel caso di revoca dell'assegnazione dell'ormeggio, dovrà provvedere alla liberazione del posto assegnato entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di Sezione, inviata a mezzo pec. o raccomandata AR;
- 13) di essere consapevole che, decorso inutilmente tale termine, la Sezione della LNI di Torre del Greco applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla struttura periferica per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dell'ormeggio, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi dovuti per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario: il sottoscritto a tal fine reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi dovuti alla struttura periferica.
- 14) di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della LNI Sezione di Torre del Greco impegnandosi a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione.
- 15) di riconoscere che la concessione è personale e viene attribuita al proprietario dell'imbarcazione e che ogni variazione nella titolarità dell'imbarcazione o del diritto di disporne produce automaticamente l'estinzione della concessione, con il conseguente obbligo, per qualsiasi avente causa del concessionario, di rendere libero il posto assegnato;
- 16) di riconoscersi debitore, con la sottoscrizione del presente modulo, nei confronti della LNI Sezione di Torre del Greco dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;

- 17) di accettare che le eventuali lamentele, rimozioni o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, è possibile avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al Collegio dei Probiviri che si esprimerà con lodo inoppugnabile. In ogni caso non è ammesso alcun rapporto diretto dei Soci della Sezione con il Delegato Regionale o la Presidenza Nazionale, per cui ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, del Presidente della Sezione è irrituale e irricevibile.
- 18) di rinunciare al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie che dovessero insorgere con la Sezione rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

....., li

Il Socio richiedente

(firma leggibile)

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lett. A –P), nonché con particolare riferimento ai punti 1-18 dichiara di averle comprese, accettate e approvate ed espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione.

Il sottoscritto è consapevole che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti comporta la immediata decadenza dalla graduatoria con conseguente revoca dell'assegnazione dell'ormeggio e, in ogni caso, il mancato rinnovo della assegnazione per l'anno seguente.

Il Socio richiedente

Firma per esteso e leggibile)

- ☐ Allegati : 1) fotocopia licenza di navigazione
2) fotocopia patente nautica
3) fotocopia polizza di assicurazione

Imbarcazione	tipo (vela , motore)	materiale di costruzione		
(legno, vetroresina, ferro, acciaio)		lunghezza f.t.	larghezza f.t.	
pescaggio	motore tipo (eb, fb, efb)	HP	alimentazione	(gasolio, benzina, miscela)

APPENDICE D**REGISTRO PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ SOCIALE SVOLTA**

(Da consegnare contestualmente alla richiesta di posto barca/inserimento in graduatoria di merito)

Alla LEGA NAVALE ITALIANA

Sezione di _____

SOCIO E BARCA

TESSERA LNI _____

N.	DATA ²	MOTIVAZIONE USCITA ³	FIRMA ⁴
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

²

indicare la data attività

³

indicare la motivazione dell'uscita (es. Regata, uscita sociale, etc.)

⁴

Firma di un membro del Direttivo o incaricato per la manifestazione